

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI BERGAMO E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI E LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

PREMESSA

Il settore delle costruzioni, con riferimento ai cantieri pubblici, ha un impatto territoriale importante ai fini sociali ed ambientali per tutta la comunità;

La trasparenza e la regolarità delle imprese sono condizioni essenziali per il rispetto dei diritti dei lavoratori, per la qualità delle opere pubbliche e private oltre che garanzia per il Committente;

Nei cantieri edili i Committenti e gli operatori economici che realizzano l'intervento devono operare in assoluta trasparenza e sicurezza nel rigoroso rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro, contrastando e prevenendo fenomeni di illegalità, anche con riferimento alle infiltrazioni di organizzazioni malavitose, ivi compreso tutto il ciclo appalti.

Premesso inoltre che, con il presente protocollo, le parti intendono:

- considerare l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, siglato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle imprese edili ed affini, quale riferimento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili operanti nel cantiere in qualsivoglia forma, appalto, subappalto, sub affidamento o sub contratto, fermo restando l'obbligo dell'applicazione dei contratti collettivi di riferimento per tutti gli altri lavoratori;
- dare piena applicazione al dettato normativo e regolamentare in ordine alla verifica della regolarità contributiva degli operatori economici presenti sul cantiere edile, attestata mediante acquisizione di apposita certificazione rilasciata dalla Cassa Edile e/o Edilcassa di Bergamo, nel rispetto del valore della congruità della manodopera presente in cantiere;

Premesso infine che le Parti:

Il presente Protocollo d'Intesa, si propone di favorire l'azione e l'impegno congiunto delle parti, Comune di Bergamo e OOSS maggiormente rappresentative, sul territorio comunale, attivando tutte le competenze attribuite dalla legge e dalle funzioni istituzionali e associative, al Comune e alle OO.SS. con l'obiettivo di affermare un'etica condivisa e una coerente pratica al fine di:

- > accrescere gli standard di sicurezza nello scenario lavorativo dei cantieri edili, con particolare riferimento ai cantieri delle opere pubbliche gestite dal Comune di Bergamo;
- > promuovere azioni di contrasto dei fenomeni di illegalità nel settore edile ed in

particolare delle forme di intermediazione illecita di manodopera e il lavoro irregolare “sommerso”;

> contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro (benessere lavorativo) nei cantieri e contrastare le violazioni delle leggi vigenti, in particolare del Decreto Legislativo 81/2008;

> tutelare i cittadini committenti attraverso informative relative agli obblighi e agli adempimenti e le responsabilità che la legge rimette loro nel rapporto con le imprese;

> promuovere la diffusione tra le imprese delle informazioni che, in relazione ai diversi scenari operativi, rilevano al fine dell'individuazione dei più appropriati dispositivi di Protezione, anche individuali (D.P.C. e D.P.I);

> promuovere tra le imprese operanti nel cantiere la consapevolezza che le persone che risiedono o lavorano in edifici situati nelle vicinanze di un cantiere manifestano una legittima esigenza di comfort acustico e ciò comporta che le attività che generano rumore debbano mettere in atto tutte le strategie necessarie affinché il rumore sia di livello più basso possibile.

DATO ATTO CHE

Il Comune e le OO.SS. considerano linee guida per l'esercizio delle funzioni e delle attribuzioni delineate nel presente Protocollo d'intesa, i sottoelencati documenti:

Il protocollo condiviso tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con il ministero del lavoro e delle politiche sociali ANCI, UPI, ANAS S.p.A. RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - Cisl e Fillea CCGL, del 24 aprile 2020;

il Protocollo di intesa tra l'Amministrazione comunale della Città di Bergamo e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della Provincia di Bergamo, in data 10 luglio 2012, in tema di tutela dei lavoratori nei cantieri edili;

la Deliberazione n. XII/3679, seduta del 20/12/2024, della Regione Lombardia di approvazione delle “Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico”.

Anci Lombardia ha aderito alle Linee Guida di Regione Lombardia da ultimo richiamate.

RILEVATO CHE:

> il Comune di Bergamo intende affermare con forza, l'attribuzione di legge: “L'Ente locale rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” (comma 2° dell'Art. 3 della Legge 267/2000), considerando la tutela dei cittadini coinvolti nell'attività lavorativa interesse primario della comunità e ragione dello sviluppo;

> il Comune e le OO.SS. ritengono il lavoro irregolare (dall'intermediazione illecita al lavoro sommerso) un rilevante fattore di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori in quanto legato alla piaga degli infortuni sul lavoro e ad una non adeguata informazione e formazione, a differenze retributive e mancata copertura contributiva

nonché un elemento incidente sul corretto sviluppo economico del settore edile, in quanto favorisce situazioni di concorrenza sleale tra le imprese partecipanti alle gare d'appalto per l'affidamento di opere pubbliche e nella committenza privata;

> concordano sulla urgente necessità di sviluppare sinergie con le istituzioni competenti al fine di promuovere azioni di contrasto del lavoro irregolare, anche attraverso attività di consulenza e verifica delle imprese e dei lavoratori, con accesso ai cantieri da parte delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, al fine di promuovere tra i lavoratori e le imprese del settore la più ampia diffusione della cultura della sicurezza, della regolarità contributiva e contrattuale dei rapporti di lavoro;

> considerano di fondamentale interesse la sicurezza nei cantieri, nel rispetto della normativa di prevenzione, così come prevalentemente disciplinata, dal D. Lgs 81/2008, dai CCNL del settore edile nazionale e provinciale, nonché l'osservanza della regolarità contributiva, fiscale e contrattuale nei rapporti di lavoro;

considerano fondamentale per una efficace strategia di tutela dei valori tutelati da presente protocollo il coinvolgimento di tutte le istituzioni pubbliche titolari di funzioni e competenze rilevanti ai fini della sicurezza e della legalità dei cantieri;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Riconoscimento Enti Paritetici

Il Comune di Bergamo, riconosce che gli Enti Paritetici costituiti da Ance Bergamo e da Filca, Feneal, Fillea, per la Cassa Edile e/o Edilcassa e Scuola Edile oltre agli RLST. Riconosce gli Enti Paritetici costituiti da Confartigianato Bergamo, L.i.a. Bergamo e C.n.a. Bergamo e da Filca, Feneal, Fillea per la Edilcassa Artigiana e C.P.T.A. oltre gli RLSTA.

Svolgono istituzionalmente attività di informazione, formazione, consulenza e verifica nei confronti delle imprese iscritte e dei lavoratori, mediante accesso ai cantieri;

Sono impegnati nel sostenere l'azione di scambio di informazioni con le pubbliche amministrazioni per il controllo del rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e salute dei lavoratori e di regolarità dei rapporti di lavoro, tanto con riferimento al profilo contributivo che a quello contrattuale.

Art. 2 - Impegni generali del Comune di Bergamo

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

a) verificare, con riferimento al vigente Regolamento Edilizio e agli altri atti a valenza generale, la possibilità di una loro modifica al fine di promuovere una corretta informazione - in fase di concessione del permesso di costruire e nell'ambito di titoli abilitativi edilizi asseverati (SCIA, CILA o equipollenti) - verso i committenti privati, rispetto alle proprie responsabilità e ai propri doveri in tema di salute e sicurezza nei cantieri;

- b) contribuire e verificare, con gli altri enti competenti, che siano assicurati alle OO.SS firmatarie i necessari flussi informativi e documentali affinché le medesime, nell'ambito delle competenze loro attribuite, possano svolgere le necessarie azioni di sensibilizzazione degli addetti e, in caso di gravi inadempienze, segnalarle all'Amministrazione Comunale o agli enti preposti;
- c) attivarsi, coinvolgendo gli altri enti pubblici competenti, per individuare modalità di verifica dell'applicazione dell'obbligo, per tutte le imprese e i fornitori di committenti pubblici e privati, di fornire a tutti gli addetti ai lavori la tessera di riconoscimento con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 18 comma 1 lettera "U" del D. Legislativo 81/2008 come integrati dalla Legge del 13 agosto 2010, n. 136, all'articolo 5;
- d) includere la dichiarazione di presa visione del presente Protocollo d'intesa tra la documentazione che deve essere obbligatoriamente prodotta dalle imprese partecipanti alle procedure di appalto/concessione, anche a titolo di subappalto, e, all'atto della richiesta di autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico, dai gestori di sottoservizi, con successivo inserimento del presente Protocollo come parte integrante del contratto;
- e) includere la dichiarazione di presa visione del presente Protocollo d'intesa tra la documentazione a corredo dell'istanza per il rilascio del permesso a costruire o degli altri atti di assenso all'attività costruttiva comunque denominati;
- f) valutare, in caso di gravi inadempienze alle norme di legge e/o al Regolamento edilizio e alle norme dei contratti collettivi, l'adozione, previa verifica dei presupposti ordinamentali, di misure che possono comportare la sospensione dei lavori, la revoca del permesso a costruire e degli altri titoli di legittimazione all'attività costruttiva, ovvero l'attivazione dei poteri di cui all'articolo 19 comma 3 e 6 bis della legge 241/90 con specifico riferimento all'attestazione di agibilità di cui all'articolo 24 del T.U. Edilizio;
- g) valutare, in caso di gravi inadempienze alle norme di legge e/o al Regolamento edilizio e alle norme dei contratti collettivi, l'adozione di ogni misura o provvedimento, consentito dall'ordinamento giuridico, funzionale alla rimozione delle cause delle stesse violazioni;
- h) adoperarsi per definire, in accordo con tutti gli Enti competenti, modalità di vigilanza e controllo della corretta attuazione del Vademecum del 20 luglio 2023 redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- i) favorire la sottoscrizione di accordo specifico, per il potenziamento dei controlli nei cantieri edili, con l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bergamo;
- l) garantire il ruolo attivo della polizia locale, in collaborazione con gli altri enti competenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei cantieri, previa sottoscrizione di specifico accordo con ATS, attraverso un programma di interventi "a campione".

Art. 3 Impegni specifici del Comune di Bergamo in qualità di stazione appaltante
Il Comune di Bergamo assicura:

- a) il costante monitoraggio dei cantieri oggetto di appalto attraverso le figure professionali a ciò preposte secondo la normativa vigente. Anche a tal fine, i lavoratori presenti in cantiere dovranno essere obbligatoriamente dotati, in modo visibile o immediatamente esigibile, di tesserini di riconoscimento muniti di fotografia conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) la possibilità di prevedere nei propri atti di gara l'obbligo delle imprese affidatarie a inserire in ogni eventuale contratto di subappalto, il rigoroso rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle OO.SS. firmatarie dei protocolli sottoscritti, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica
- c) la richiesta alle imprese affidatarie di lavori pubblici e che esercitano attività edile, tanto in appalto quanto in subappalto, l'iscrizione alla Cassa Edile e/o Edilcassa territoriali di Bergamo sin dal primo giorno di lavoro, secondo specifico obbligo da indicare nei bandi di gara.
- d) per gli appalti nel settore dell'edilizia, l'inserimento nei bandi e nei contratti di affidamento di lavori, l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di comunicare in forma semplificata alla Cassa Edile e/o Edilcassa territoriale di competenza le informazioni di cui al "settimanale di cantiere", con specifico riferimento ai nominativi e al numero delle maestranze presenti in cantiere
- e) successivamente alla stipula del contratto, l'invio alle OO.SS. firmatarie, per posta elettronica, del nominativo dell'impresa assegnataria, nonché, i nominativi di tutte le imprese impegnate nell'opera in regime di subappalto e/o sub-affidamento;

Art. 4. Istituzione del Comitato per la salute sicurezza e regolarità sul lavoro

Il Comune e le organizzazioni sindacali firmatarie potranno individuare una o più opere pubbliche del Comune di Bergamo e opere pubbliche inserite nel PNRR da sottoporre ad una specifica e qualificata attività di monitoraggio.

In questi casi, il Comune, in qualità di stazione appaltante, e l'impresa affidataria si dovranno impegnare a istituire un Comitato per la salute sicurezza sul lavoro, con anche il fine di promuovere azioni volte a migliorare gli aspetti inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro.

Il Comitato è composto da:

- Assessore ai lavori pubblici;
- un dipendente tecnico del Comune cui afferisce l'area interessata dall'opera pubblica interessata;
- un dirigente tecnico del Comune cui afferisce l'area interessata dall'opera pubblica interessata;
- un rappresentante sindacale FENEAL UIL Bergamo;
- un rappresentante sindacale FILCA CISL Bergamo;
- un rappresentante sindacale FILLEA CGIL Bergamo;
- rappresentante della impresa affidataria;
- il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);
- un rappresentante per ogni altra impresa eventualmente operante in cantiere;

- almeno un rappresentante RLST o RLSTA operante negli enti paritetici territoriali.

Il Comitato si riunirà con cadenza semestrale o su richiesta di una delle Parti firmatarie.

Art.5. Compiti e funzioni del Comitato per la salute sicurezza e regolarità sul lavoro

- a. supporto alle attività di controllo dei cantieri presenti sul territorio comunale relativi a opere pubbliche ed opere relative al PNRR;
- b. verifica e controllo, anche con accessi in cantiere delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, delle condizioni di sicurezza, di regolarità contributiva, contrattuale dei rapporti di lavoro;
- c. segnalazione all'Amministrazione Comunale di eventuali irregolarità riscontrate di rilevante gravità per la sicurezza nel cantiere, dei contesti lavorativi in cui si sono concretate situazioni d'irregolare utilizzo della manodopera ed altre violazioni di legge emerse;
- d. facoltà di richiedere ai competenti uffici comunali la documentazione inerente agli appalti e sub appalti aggiudicati;
- e. convocare avanti a sé, in caso di necessità, il Responsabile del Procedimento o il Responsabile unico di progetto (RUP) per gli opportuni chiarimenti ed approfondimenti, nonché convocare le imprese al fine di attivare tutte le iniziative tese a sanare le situazioni di pericolo per la sicurezza dei lavoratori e ristabilire la regolarità contributiva e contrattuale degli addetti;
- f. qualora rilevata la presenza in cantiere di lavoratori non regolarizzati o di palesi inadempienze rispetto agli obblighi previdenziali e contrattuali, convocherà ugualmente il responsabile del procedimento, l'appaltatore, il coordinatore della sicurezza ed il direttore del cantiere. Se, per qualsiasi ragione, gli interessati non provvedano al pieno ripristino delle condizioni di salute, di sicurezza e di regolarità contributiva e contrattuale il Comitato ne darà immediata comunicazione ai competenti organi ispettivi di vigilanza, oltre che al committente dei lavori;
- g. acquisire copia dei piani di sicurezza e coordinamento (P.S.C.), dei piani operativi di sicurezza (POS), della Notifica Preliminare, e, ricorrendone il caso, degli accordi per la gestione delle interferenze tra i cantieri edili o con le attività lavorative che hanno a svolgersi nei contesti immobiliari su cui si inserisce il cantiere edile, nonché ogni altro atto o documento che concorre a dar prova dell'attitudine delle misure adottate per conseguire standard adeguati di sicurezza, compresa la documentazione (verbali) comprovante gli esiti dei controlli periodici espressi dal Coordinatore per la fase di esecuzione dei lavori, la documentazione diretta a tracciare l'avvicinarsi nel cantiere delle diverse imprese (notifiche preliminari e relativi aggiornamenti) e in ultimo ogni altro atto comprovante le condizioni di benessere del lavoratore impiegato in cantiere, considerando anche le conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici (verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro e l'abilitazione degli operatori, la sorveglianza sanitaria, ecc.);
- h. promuovere percorsi di formazione sulle problematiche di irregolarità maggiormente ricorrenti nel settore edile, nonché per l'affinamento degli strumenti

che rilevano per l'efficacia delle verifiche ispettive (come l'aggiornamento periodica della check list delle verifiche di cantiere ecc.).

Art. 6 – Organismo di coordinamento.

Il Comune e le OO.SS. concordano sull'opportunità di promuovere la attivazione di un organismo di permanente di coordinamento di tutte le funzioni ed attività assegnate ai diversi enti pubblici in materia di vigilanza e controllo delle condizioni di sicurezza e legalità nei cantieri, con particolare riferimento a Comune, Prefettura, d ATS ed Ispettorato del lavoro, anche al fine di promuovere l'adesione degli stessi enti al presente protocollo.

Art. 7 - Informazione e diffusione

Il Comune s'impegna ad esercitare le proprie competenze e prerogative per:

- rendere edotti operatori (committenti e imprese) pubblici e privati, professionisti e cittadini, che richiedono permessi di costruire o che attivano procedimenti a legittimazione dell'attività costruttiva (Scia, Cila, C.i.l), del contenuto del presente accordo.

I sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano a promuovere, nell'ambito delle rispettive sedi e competenze, iniziative formative rivolte in particolare alla Polizia Locale e ai tecnici comunali volte ad approfondire tematiche riguardanti la legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in specie nei cantieri edili, con analisi estesa ai profili delle responsabilità delle diverse figure giuridiche che assumono rilievo rispetto all'attività edificatoria.

Art. 8 -Attuazione

Il Comune si impegna altresì a sottoporre agli organi competenti il presente protocollo d'intesa per l'approvazione e l'attivazione di tutte le procedure necessarie alla sua attuazione.

Resta ferma la cogenza delle disposizioni di legge che sovrintendono all'attività istituzionale dell'Ente e di tutte le norme citate nel presente accordo e negli allegati.

Art. 9 – Verifica dell'applicazione del Protocollo

Le parti firmatarie concordano di verificare la puntuale applicazione del presente accordo e le eventuali variazioni che si rendessero opportune con cadenza almeno annuale.

Agli incontri potranno partecipare, oltre alle parti sottoscrittrici, enti, istituzioni ed imprese eventualmente invitati.

Al fine di garantire il necessario tempestivo esame delle questioni che dovessero insorgere dal presente accordo, dietro richiesta di una qualsiasi delle parti, potrà essere convocata apposita riunione.

Bergamo, 28 aprile 2025

Letto confermato e sottoscritto.